

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 10, commi 9 e 10, del D.P.R. 34/2000;

Visto il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla Soa Meg&Crew S.p.a.;

Viste le numerosissime segnalazioni pervenute all'Autorità relative alle difficoltà che le imprese attestata dalla soc. Meg&Crew S.p.a. e le altre Soa scelte dalle stesse imprese stanno incontrando nel recupero della documentazione originale a suo tempo consegnata alla soc. Meg&Crew S.p.a.;

Vista la nota inviata dalla soc. Meg&Crew S.p.a. a tutte le imprese attestata in data 26.10.2005 (n. 1241), in cui si è affermato il dovere di trattenere copia della documentazione "per volontà dell'autorità giudiziaria";

Vista la successiva nota inviata dalla soc. Meg&Crew S.p.a. a tutte le imprese attestata in data 16.11.2005, in cui si è affermato il dovere di trattenere la documentazione in originale in quanto relativa allo svolgimento di attività pubblicistica, con conseguente concessione alle imprese della possibilità di ottenerne copia versando Euro 1,80 a pagina;

Vista la nota del 15.11.2005, prot. n. 46048, con cui l'Autorità ha chiesto alla Guardia di Finanza di appurare la fondatezza di quanto affermato dalla soc. Meg&Crew S.p.a. nella propria nota del 26.10.2005 relativamente al presunto ordine dell'autorità giudiziaria;

Vista la nota della Guardia di Finanza del 1° 12.2005 (prot. n. 11081), con cui è stato comunicato che, all'esito di opportuni accertamenti, è risultato che la soc. Meg&Crew S.p.a. non ha mai ricevuto alcun ordine "giudiziario" di trattenere copia della documentazione delle imprese, contrariamente a quanto affermato dalla società nella nota del 26.10.2005 (n. 1241);

Vista la nota del 22.11.2005, prot. n. 47222, con cui l'Autorità ha chiesto spiegazioni sul medesimo punto anche alla soc. Meg&Crew S.p.a.;

Vista la nota del 22.11.2005 con cui la soc. Meg&Crew S.p.a. ha riaffermato all'Autorità il proprio diritto di trattenere gli originali della documentazione, non fornendo, peraltro, alcuna spiegazione circa l'affermazione contenuta nella propria nota del 26.10.2005 (n. 1241);

Visti i pareri della Commissione di esperti licenziati in data 28.11.2005 e 4.12.2005;

Considerato che a seguito della revoca dell'autorizzazione, e secondo il chiaro disposto dell'art. 10, comma 9, del D.P.R. 34/2000, la SOA revocata perde qualsiasi titolo a custodire la documentazione in base alla quale ha rilasciato le attestazioni ed è tenuta, quindi, a trasmettere d'ufficio tale documentazione alla nuova SOA indicatale dall'impresa;

Considerato che la pretesa utilità che la SOA revocata continui a detenere la documentazione delle imprese non ha nulla a che vedere con i fini pubblici per i quali questa era stata acquisita e che, pertanto, è priva di fondamento giuridico, in quanto nessun privato, senza un titolo giuridicamente rilevante, può arrogarsi il diritto di detenere beni altrui invito domino ed in quanto il progresso

esercizio di funzioni pubbliche non abilita, di per sé, a trattenere gli originali della documentazione esaminata;

Considerato che eventuali, future esigenze dell'autorità giudiziaria possono comunque essere soddisfatte mediante accesso alla documentazione direttamente presso la nuova SOA cui la documentazione è stata trasferita;

Considerato che, anche nella fase successiva alla revoca dell'autorizzazione ad una SOA, permane il potere dell'Autorità di indirizzo e vigilanza sulla corretta attuazione dell'art.10, commi 9 e 10, del D.P.R. 34/2000 e che è dovere della medesima Autorità, pertanto, quello di indicare le modalità da seguire per il trasferimento della documentazione alle nuove SOA ritualmente indicate dalle imprese;

Considerato che, proprio a fronte del pregresso esercizio di funzioni pubbliche, possono persino configurarsi in capo alla SOA revocata i reati di: peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.) e trattamento illecito di dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) per la detenzione sine titolo di documentazione altrui; concussione (art. 317 c.p.) per la pretesa di rilasciare all'impresa solo copie a pagamento; omissione d'atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.) o abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per la mancata esecuzione della presenza ordinanza,

DISPONE CHE:

- 1) la soc. Meg&Crew S.p.a. deve immediatamente - e comunque non oltre cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento - trasferire tutta la documentazione originale relativa alle imprese attestate (o con contratto in corso al momento della revoca dell'autorizzazione) alle nuove SOA che ne facciano richiesta, previo appuntamento presso i propri locali da concordarsi con i rappresentanti della nuova SOA;
- 2) ai fini del suddetto ritiro, la nuova SOA deve esibire ai rappresentanti della soc. Meg&Crew S.p.a. soltanto la lettera ricevuta dall'impresa, sulla quale sarà posta una delega semplice da parte del legale rappresentante dell'impresa stessa;
- 3) né la nuova SOA, né l'impresa devono eseguire alcun pagamento per il predetto ritiro della documentazione;
- 4) la perdurante inerzia o il rifiuto di trasferire la documentazione da parte della soc. Meg&Crew S.p.a. potrà giustificare la proposizione di azioni risarcitorie da parte delle imprese interessate nelle competenti sedi;
- 5) la mancata ottemperanza a quanto disposto nella presente ordinanza comporterà la presentazione della denuncia alla competente Procura della Repubblica.

Così deciso dal Consiglio nell'adunanza del 14 dicembre 2005.

Il Consigliere Relatore

Alessandro Botto

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante